



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 luglio 2014
(OR. en)

11586/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0211 (NLE)**

PECHE 344

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa le possibilità di pesca
dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2014/2015

REGOLAMENTO (UE) N. .../2014 DEL CONSIGLIO

del

**che fissa le possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia
per la campagna di pesca 2014/2015**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 43, paragrafo 3 del trattato dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) Ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, comprese, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ogni stock o tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (4) I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo parità di trattamento alle industrie della pesca.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (5) In base al parere preliminare del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), nel 2014 la biomassa dello stock riproduttivo di acciuga nel Golfo di Biscaglia al momento della riproduzione è stimata a 66 158 tonnellate. Nel 2009 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock. Sulla base di tale proposta, per la campagna di pesca 2014/2015 è opportuno fissare un TAC di 20 100 tonnellate, corrispondente a un aumento approssimativo del 18% rispetto al TAC precedente.
- (6) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio¹, è necessario stabilire in quale misura lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia sia soggetto alle misure definite in detto regolamento.
- (7) A decorrere dal 1° gennaio 2015, la pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia sarà soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Pertanto, in base alle condizioni specificate in tale regolamento, le catture di acciughe praticate nell'ambito di tale attività di pesca devono essere portate e mantenute a bordo e devono essere registrate, sbarcate e imputate ai relativi contingenti.
- (8) In considerazione della data di inizio della campagna di pesca del 2014/15 e ai fini della dichiarazione annuale delle catture, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore nel più breve tempo possibile dopo la sua pubblicazione e che si applichi a decorrere dal 1° luglio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

Articolo 1

Possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia

Il totale ammissibile di catture (TAC) e la sua ripartizione tra gli Stati membri per la campagna di pesca che decorre dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2015 per lo stock di acciuga nella sottozona CIEM VIII, come definita nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, è stabilito come segue (in tonnellate di peso vivo):

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona CIEM:	VIII (ANE/08.)
Spagna	18 090	TAC analitico	
Francia	2 010		
UE	20 100		
TAC	20 100		

¹ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

Articolo 2

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

Ai sensi dell'articolo 1, la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri non pregiudica:

- (a) gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009¹;
- (c) le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008²;
- (d) gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
- (e) i quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
- (f) le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- (g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 43/2014 del Consiglio³.

¹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

³ Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.01.2014, pag. 1).

Articolo 3
Gestione annuale

Lo stock di cui all'articolo 1 è considerato soggetto a un TAC analitico ai fini del regolamento (CE) n. 847/96. Si applicano l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di tale regolamento.

Articolo 4
Sbarco delle catture e delle catture accessorie
anteriamente al 1° gennaio 2015

Dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, il pesce proveniente da stock di cui all'articolo 1 sarà conservato a bordo o sbarcato solo se:

- (a) le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure
- (b) le catture rientrano in una quota a disposizione dell'Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e detta quota dell'Unione non è ancora esaurita.

Articolo 5
Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di acciughe catturate ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono del codice dello stock "ANE/08".

Articolo 6
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente
